



**AREA TECNICA
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ECOLOGIA**

N. PROTOCOLLO GENERALE 31504

REG. ORD. N. 130 del 28/06/2012

Oggetto: ordinanza per la prevenzione della diffusione delle piante di Ambrosia nel territorio cittadino.

IL SINDACO

Premesso che:

- la pianta *Ambrosia artemisiifolia* in questi ultimi anni si è diffusa nei comuni dell'ASL della Provincia di Milano 2 e la sua pollinosi è divenuta causa di allergie, che si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e ottobre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, rotatorie e spartitraffico, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, oltre ad aree agricole coltivate a cereali dopo il raccolto o quelle coltivate a semine rade;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopra citate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane e delle aree incolte, e in particolare lo sfalcio periodico nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su un ampio territorio può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta e l'aerodiffusione del polline;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Esaminata la proposta dell'A.S.L. della Provincia di Milano 2 prot. 19659 del 03/05/2012 pervenuta in data 27/06/2012 al prot. n. 31209 relativa alle misure di prevenzione contro la diffusione della pianta "Ambrosia", in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale, tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2012.0012379 del 18/04/2012 e il relativo allegato tecnico;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto, anche per la corrente stagione primaverile ed estiva, l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

Ritenuto, di dover adottare per l'anno in corso idoneo provvedimento con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di ottobre;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde.

Visto il regolamento CEE n. 1272/88 - art. 34, che reca norme sul mantenimento in buone condizioni agronomiche dei terreni agricoli non coltivati (set-aside) ed in particolare dispone di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche per lottare contro le piante infestanti;

Vista inoltre la DGR IX 1060 del 22/12/2010 all. 2 norma 4 "Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat" standard 4.2 "Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli";

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Dirigenti;

ORDINA

- Ai soggetti proprietari, possessori e conduttori di:
 - aree verdi incolte in ambito urbanizzato;
 - aree edificabili libere e non utilizzate;
 - aree industriali dismesse;
 - cantieri edili pubblici e privati, attivi e non;
 - aree agricole coltivate e non;
 - Ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
 - Agli amministratori di condominio;
- 1) di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 - 2) di eseguire periodici Interventi di manutenzione e pulizia che prevedano sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione del polline**. Gli sfalci dovranno pertanto essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **1° sfalcio**: ultima settimana di luglio;
 - **2° sfalcio**: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

INVITA

La cittadinanza a:

- eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli **spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive antagoniste che impediscono lo sviluppo di Ambrosia (es. prato inglese, trifoglio ecc), o pacciamatura (copertura del terreno con i residui degli sfalci, foglie, paglia, cippato di legno o corteccia triturrata).

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto ottobre 2012 e la trasmissione della stessa all'A.S.L. della Provincia di Milano 2

AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento non effettuando i tagli previsti sarà punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00; il Comune si riserva di provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale;

Avverte altresì ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 che contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza;

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, si informa che responsabile del procedimento è il Responsabile della P.O. Settore Gestione e Controllo del Territorio Geom. Alessandro Raimondi.

IL SINDACO

Eugenio Comincini

